



FONDAZIONE  
CASSA DI RISPARMIO  
DI ASCOLI PICENO

# Codice Etico

Approvato dall'Assemblea dei Soci  
in data 19 dicembre 2014



**Art. 1**  
*(Il Codice Etico)*

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno (in seguito denominata "Fondazione") è predisposto il Codice Etico.

Il Codice Etico, nell'ambito dei poteri attribuiti dalla Legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci, definisce principi di carattere generale a cui l'attività della Fondazione si orienta, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede ACRI.

**TITOLO I - GOVERNANCE**

**Art. 2**  
*(Autonomia)*

La Fondazione svolge la propria attività istituzionale, interpretando le esigenze e tenendo conto delle esigenze e delle istanze delle comunità territoriali di riferimento, operando le proprie scelte libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possano limitare l'autonomia. Il rapporto con gli attori locali, pubblici e privati, è informato da spirito di collaborazione, nel reciproco rispetto delle autonomie e prerogative decisionali.

**Art. 3**  
*(Responsabilità)*

La Fondazione opera nell'esclusivo interesse generale delle comunità di riferimento e risponde del proprio operato in conformità ai principi del presente Codice. Nel perseguire gli obiettivi di missione, elabora strategie di intervento e modalità operative di azione tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio e provvede a comunicare alle comunità di riferimento le decisioni assunte e i risultati conseguiti.

**Art. 4**  
*(Indipendenza)*

I componenti degli organi concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione. Agiscono nell'esclusivo interesse della Fondazione e non sono rappresentanti degli enti designanti, né a questi rispondono. Sono tenuti alla piena osservanza di principi di riservatezza e di deontologia professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

La partecipazione agli organi di indirizzo, amministrazione e controllo, è incompatibile con qualsiasi incarico o candidatura politica.

La Fondazione individua opportune misure atte a determinare una discontinuità temporale tra incarico politico svolto e nomina all'interno di uno dei predetti organi (*discontinuità in ingresso*).

Analogamente, i componenti dei predetti organi si impegnano ad assicurare una discontinuità temporale (*discontinuità in uscita*) - pari ad almeno 12 mesi - tra la



cessazione della carica negli organi della Fondazione e l'assunzione di incarichi politici.

#### **Art. 5**

*(Trasparenza e comunicazione)*

La Fondazione opera secondo principi di trasparenza e chiarezza nello svolgimento della propria attività istituzionale.

A tal fine persegue una attenta e definita attività di comunicazione per rendere noto a tutti il ruolo della Fondazione ed i principi secondo i quali essa opera.

L'attività di comunicazione deve essere svolta in funzione degli scopi previsti nello Statuto e con mezzi adeguati di comunicazione al fine di:

- a) rendere note le scelte strategiche così da favorire la più ampia condivisione;
- b) sensibilizzare al riguardo tutti i soggetti privati e pubblici di riferimento;
- c) rendere conto dei risultati economici e sociali;
- d) promuovere e rafforzare la reputazione per proseguire l'attività nel modo più efficace.

La Fondazione pubblica nel proprio sito istituzionale lo statuto vigente, i regolamenti di funzionamento, i programmi pluriennali, i documenti programmatici previsionali annuali, i bilanci d'esercizio.

#### **Art. 6**

*(Sviluppo del Capitale Umano)*

La Fondazione incentiva quelle azioni che portano allo sviluppo del capitale umano, riconoscendo il valore incondizionato della persona e il senso della sua crescita.

La Fondazione promuove l'intero territorio di riferimento avendo riguardo alla storia della Cassa di Risparmio ed in tale ambito sostiene anche le intelligenze locali, così da non disperdere un patrimonio culturale ed economico territoriale che, se utilizzato secondo principi di efficienza ed efficacia, garantisce gli scopi statuari.

#### **Art. 7**

*(Crescita e sviluppo)*

Nello svolgimento della propria attività istituzionale, la Fondazione deve svolgere un ruolo di fattore coadiuvante alla crescita e allo sviluppo delle giovani individualità e personalità locali. Ne favorisce pertanto anche l'inserimento negli Organi della Fondazione stessa, così da agevolare le possibili interazioni con il tessuto culturale, economico e sociale; garantisce le novità e le possibili innovazioni che sono indispensabili in un contesto dinamico fortemente orientato a fattori di crescita e di sviluppo.

### **TITOLO II – ATTIVITA' ISTITUZIONALE**

#### **Art. 8**

*(Attività di raccordo)*

La Fondazione, tramite apposito Regolamento dell'attività istituzionale, disciplina l'esercizio della propria attività istituzionale, stabilisce i criteri e le modalità con i



quali la stessa attua gli scopi statuari e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi.

Nello svolgimento della propria attività la Fondazione svolge opera di raccordo con Enti ed Organizzazioni operanti nel territorio, attesi gli scopi di utilità sociale e di sviluppo economico del territorio di propria competenza.

A tal fine la Fondazione favorisce processi di collaborazione tra soggetti del Terzo Settore finalizzati alla creazione di reti, sinergie e risorse capaci di accrescere fiducia e coesione sociale.

L'attività istituzionale non deve essere attività meramente erogativa. La Fondazione evita di svolgere un ruolo meramente recettivo di proposte altrui e opera invece in modo propositivo mettendo a disposizione delle comunità di riferimento risorse organizzative, professionali ed economiche.

### **Art. 9** *(Piani di attività)*

I Piani Pluriennali di attività che definiscono i programmi e gli ambiti di intervento della Fondazione devono contenere indirizzi precisi. In tal modo, considerata la specificità degli indirizzi e dei programmi, il documento programmatico previsionale annuale attua, nel dettaglio, l'operatività della Fondazione.

Nella realizzazione dei piani pluriennali la Fondazione segue procedure:

- di ascolto delle comunità di riferimento;
- di analisi dei bisogni del territorio;
- di analisi dei programmi dei propri *stakeholder*.

Nella definizione delle linee programmatiche, la Fondazione individua, sulla base delle competenze e delle esperienze acquisite, i settori, gli ambiti e le modalità di intervento, in relazione alla propria visione e alla significatività dei bisogni e delle esigenze rilevate.

I budget economico-finanziari collegati ai Piani Pluriennali ed ai Documenti programmatici previsionali annuali sono redatti secondo il principio della prudenza.

In conformità al principio costituzionale di sussidiarietà, la Fondazione definisce in piena libertà e indipendenza la propria strategia di intervento, senza svolgere un ruolo di sostituzione o supplenza di altre istituzioni.

### **Art. 10** *(Imparzialità e non discriminazione)*

La individuazione delle iniziative da sostenere avviene sulla base di criteri definiti, che consentano di perseguire al meglio gli obiettivi di missione, escludendo situazioni di conflitto di interessi e ingerenze esterne. L'eventuale impiego di professionalità esterne nel processo di selezione avviene nel rispetto dell'indipendenza di formazione del loro giudizio di valutazione.

Nel processo di individuazione delle iniziative, nel rispetto dei requisiti e dei criteri definiti, viene garantita la parità di trattamento.



### **Art. 11**

*(Verifica degli obiettivi)*

Nello svolgimento dell'attività istituzionale deve essere verificato il raggiungimento degli obiettivi previsti per i singoli interventi.

La Fondazione verifica la realizzazione delle iniziative sostenute sia sotto il profilo amministrativo sia nel merito dell'efficacia dell'azione rispetto agli impegni assunti dai soggetti beneficiari, individuando le relative modalità in relazione alla complessità del progetto.

### **Art. 12**

*(Tipologia degli interventi e rendicontazione)*

La Fondazione opera con progetti mirati e specifici, limitando al massimo l'impegno per piccoli interventi (cd. interventi a pioggia).

La Fondazione raccoglie ed elabora informazioni sul complesso delle iniziative sostenute per ambiti o settori operativi al fine di trarne indicazioni in merito ai risultati dell'azione svolta, quale utile riferimento ai fini della programmazione dell'attività dei periodi successivi.

A tal fine la Fondazione redige il bilancio sociale che rendiconta le attività svolte e lo sottopone alla certificazione in base i principi dello standard internazionale AA1000.

### **Art. 13**

*(Analisi costi-benefici)*

Nello svolgimento della propria attività istituzionale la Fondazione opera il più possibile in aderenza ad un criterio di analisi costi – benefici, così da assicurare la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi. Dovranno pertanto essere rispettate l'economicità della gestione e l'osservanza di criteri prudenziali di rischio preordinati a conservare il valore del patrimonio e ad ottenerne una redditività adeguata.

## **TITOLO III - PATRIMONIO**

### **Art. 14**

*(Tutela del patrimonio)*

La Fondazione, tramite apposito Regolamento per la Gestione del Patrimonio, definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione.

I componenti gli Organi e la struttura concorrono, secondo le loro specifiche attribuzioni, affinché la gestione del patrimonio sia effettuata secondo criteri prudenziali e con una diversificazione dei rischi che ne conservino il valore e che consentano di ottenere dallo stesso un'adeguata redditività.



**Art. 15**

*(Salvaguardia del patrimonio)*

Il patrimonio ha lo scopo di garantire il perseguimento della missione nel tempo. Le decisioni di investimento vengono effettuate osservando criteri prudenziali di rischio, in coerenza con l'obiettivo di salvaguardare nel medio/lungo periodo il valore del patrimonio e la sua capacità di produrre reddito.

Le politiche di spesa (erogative e di struttura) sono correlate con gli obiettivi di mantenimento del patrimonio e di stabilizzazione dei flussi erogativi in un orizzonte pluriennale, tenuto conto delle esigenze del territorio. L'eventuale ricorso a forme di finanziamento esterno viene effettuato nel rispetto del principio di tutela del patrimonio.

**Art. 16**

*(Adeguate redditività)*

Il patrimonio viene investito con l'obiettivo di produrre una redditività in grado di consentire il perseguimento degli obiettivi di missione. Le decisioni di investimento sono adeguatamente bilanciate al fine di ottenere una redditività complessiva coerente con le esigenze di impiego, in un arco temporale coerente con la sua natura di investitore di lungo periodo.

**Art. 17**

*(Diversificazione)*

La consistenza delle decisioni di investimento è coerente con l'esigenza di diversificazione del rischio in una pluralità di investimenti sufficientemente ampia da consentire il perseguimento degli obiettivi di salvaguardia del patrimonio e di generazione di un adeguato flusso di risorse per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

**TITOLO IV – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

**Art. 18**

*(Legalità)*

La Fondazione opera nel pieno rispetto delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti tempo per tempo in vigore, nonché del presente Codice Etico e delle procedure interne.

**Art. 19**

*(Correttezza e onestà)*

Il perseguimento dell'interesse della Fondazione non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza ed onestà.

**Art. 20**

*(Imparzialità e non discriminazione)*

Nelle relazioni con tutti i suoi interlocutori, la Fondazione evita ogni discriminazione basata sull'età, sull'origine razziale ed etnica, sulla nazionalità,



sulle opinioni politiche, sulle credenze religiose, sul sesso, la sessualità o lo stato di salute.

**Art. 21**

*(Riservatezza)*

La Fondazione assicura la riservatezza delle informazioni e dei dati personali dei quali venga a conoscenza nello svolgimento della propria attività. Tali informazioni non possono essere usate per fini diversi da quelli stabiliti dalla legge.

**Art. 22**

*(Conflitto di interesse)*

Nello svolgimento della propria attività, la Fondazione opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse.

La Fondazione disciplina con apposito Regolamento, che viene reso pubblico sul proprio sito istituzionale, le procedure da utilizzare in caso di conflitto di interessi in capo a propri esponenti.

**TITOLO V – SANZIONI**

**Art. 23**

*(Collegio dei probiviri: Sanzioni)*

Il Collegio dei probiviri, oltre ai provvedimenti declaratori di decadenza della qualità di socio ai sensi dell'art. 6, comma 5° del Regolamento dell'Assemblea, al fine di assicurare il rispetto del Codice Etico della Fondazione, può comminare, sempre con l'osservanza delle modalità procedurali di cui agli artt. 11 e 12 del Regolamento stesso, le seguenti sanzioni a carico del socio giudicato responsabile di lesioni ai doveri di comportamento enunciati nei principi generali e nelle norme articolate:

1. il richiamo verbale o scritto: il richiamo verbale è effettuato dal Presidente personalmente. Il richiamo scritto va comunicato con lettera raccomandata;
2. la deplorazione con ammonimento: da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata con rr. contenente, oltre al richiamo del fatto deplorato, l'ammonimento a non reiterare.